



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

SERGIO BELTRANI - Presidente -
LUIGI AGOSTINACCHIO - Relatore -
GIUSEPPE SGADARI
GIUSEPPE NICASTRO
MARZIA MINUTILLO TURTUR

Sent. n. sez. 747/2025
UP - 24/04/2025



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte d'appello di L'Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI,
che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
lette le conclusioni del difensore, del foro di Ascoli Piceno, che ha
insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 03/12/2024 la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 18/04/2023 con la quale l'imputato appellante era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa perché ritenuto responsabile della ricettazione di tre biciclette.

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge (artt. 53, 56-bis, 58 e 59 l. 689/81, 121 e 597 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità, ritenuta inammissibile perché non formulata nell'atto di appello o con i motivi aggiunti, non considerando che l'istanza era stata ritualmente e tempestivamente effettuata con memoria ex art. 121 cod. proc. pen., nel corso del giudizio di secondo grado, prima dell'udienza di discussione, con allegata procura speciale e disponibilità dell'ente; violazione di legge (artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, basato esclusivamente sui precedenti penali dell'imputato senza tener conto del positivo comportamento post delictum; violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.) e vizio di motivazione per l'omessa dichiarazione di non punibilità del fatto per particolare tenuità, in ragione della esiguità del



valore dei beni, della restituzione degli stessi, delle modalità della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il terzo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.

Ha affermato la corte di merito che “si rileva dagli atti di indagine che la perquisizione a carico dell'imputato è stata eseguita nell'ambito di una più ampia attività investigativa per spaccio di sostanze stupefacenti (l'indagine riguardava tossicodipendenti della zona dediti anche al furto ed alla ricettazione di biciclette) e ciò non consente di ritenere il fatto contestato di particolare tenuità” (pag. 4 della sentenza impugnata), con conseguente rigetto della richiesta di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., reiterata in sede di appello e disattesa in primo grado, con argomentazioni ritenute incongrue.

La motivazione sul punto è all'evidenza illogica, attribuendo ad altri (tossicodipendenti della zona dediti ad attività di spaccio) la valutazione della condotta dell'imputato, senza alcun riferimento alla responsabilità personale di costui ed ai requisiti previsti dall'art. 131-bis cod. pen. (le modalità dell'azione delittuosa, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta); il generico richiamo ai beni ricettati (le biciclette) risulta di per sé inidoneo a collegare il ricorrente alla commissione di altri reati contro il patrimonio.

La sentenza va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio a riguardo.

2. Ogni altra questione oggetto di ricorso presuppone la condanna dell'imputato ed è perciò subordinata al preventivo esito della censura relativa alla causa di non punibilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello di perugia.

Così deciso il 24/04/2025.

Il Consigliere estensore
LUIGI AGOSTINACCHIO

Il Presidente
SERGIO BELTRANI

